


**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. **372**

del **18-06-18**

OGGETTO: rinnovo accordi convenzionali tra la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (S.I.P.P.), con sede legale in Roma, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) finalizzati all'avvio delle attività di tirocinio formativo idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, promosse dall'Istituto di Formazione della Società, per un numero massimo nr. 3 allievi, per ogni anno accademico, aventi validità quadriennale a far data dalla sottoscrizione.


<p>Proposta n. 16 del 04.04.2018</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p><i>C. Di Noto</i></p> <p>Area Affari Generali Il Dirigente Amm.vo Dott.ssa Silvia Salerno</p> <p><i>S. Salerno</i></p>	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p>
<p style="text-align: center;">r</p> <p>Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Dirigente Amministrativo <i>S. Salerno</i></p>	



Il Commissario
dott. Fabrizio De Nicola

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 392/Serv.1./S.G. del 01.08.2017
Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e del Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo




DIREZIONE GENERALE

Delibera n° 371

del 18/06/2018

IL COMMISSARIO

- VISTA** la Legge del 18 febbraio 1989 n. 56 pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1989 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Ordinamento della professione di psicologo"
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 11 dicembre 1998 n. 509 , pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 1999 n. 37 recante "regolamento recante norme per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare cordi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTA** la Legge del 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n.142 recante norme in attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge sui tirocini di formativi e di orientamento;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della richiamata normativa ai sensi della quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;
- PREMESSO** che le linee programmatiche proposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca prevedono l'obbligatorietà dello svolgimento delle attività di tirocinio presso strutture pubbliche private o convenzionate, degli allievi, medici e psicologi iscritti alle Scuole di Specializzazione, previo accordo tra queste e le strutture medesime.
- che la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (*di seguito anche S.I.P.P.*), con sede legale in ROMA, è stata riconosciuta idonea dal MURST, con D.M. del 31/12/1993 ad attivare corsi di formazione in Psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 nonché a quanto disposto dal Regolamento Ministeriale di cui al D.Lgs n. 509 del 11.12.1998;
- che questa AOUP con propria deliberazione nr 318 del 28.03.2014 ha autorizzato la stipula di un rapporto convenzionale volto a garantire l'espletamento delle attività di tirocinio



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE


obbligatorio per gli allievi iscritti al corso di specializzazione in psicoterapia promossi dall'Istituto di Formazione della S.I.P.P., ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, avente termine di validità al 28.03.2018;

- VISTA** la nota prot. 15/MR/18 del 23.01.2018 con la quale la Società sopradetta ha chiesto il rinnovo del rapporto convenzionale in scadenza;
- VISTO** Il nulla osta del prof. La Barbera, *n.g.* di Responsabile dell'U.O.C. di Psichiatria, espresso in data 01/02/2018 in calce alla richiesta di rinnovo dell'Istituto sopra menzionata;
- STABILITO** tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici in narrativa mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 3 pagg e da nr 14 artt. che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- VISTA** la nota inviata a mezzo mail in data 27/02/2018 dall'Ufficio proponente con la quale è stato inviato alla S.I.P.P. lo schema di accordo proposto;
- VISTA** la nota prot. 49/ADR/18 del 13.03.2018, inviata a mezzo posta, con la quale viene trasmesso a questa AOUP dalla controparte l'accordo debitamente sottoscritto, per accettazione;
- DATO ATTO** che in dipendenza del presente accordo verrà consentita, nel periodo di validità dello stesso, l'attività di tirocinio ad un nr. massimo di tre allievi, per ogni anno accademico, iscritti ai corsi di specializzazione dell'Istituto, per numero non inferiore a 100 ore annue, sotto la responsabilità del Responsabile della Struttura o di una persona dallo stesso delegata in qualità di tutor, di concerto con le disposizioni impartite dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP;
- PRECISATO** che l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;
- PRECISATO** che dall'attuazione del presente accordo non discendono oneri a carico dell'AOUP e che l'Istituto assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative dei tirocinanti così come previsto all'art. 9 dell'accordo convenzionale, in attuazione a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
- PRECISATO** che le attività di formazione di cui alla presente deliberazione non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 25/03/1998 n. 142;
- CON** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario che viene sostanziato dalla firma del presente atto.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- il rinnovo degli accordi convenzionali tra Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (S.I.P.P.), con sede legale in Roma e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) finalizzati all'avvio delle attività di tirocinio formativo, idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, promosse dall'Istituto di Formazione della Società, per un numero massimo nr. 3 allievi, per ogni anno accademico, aventi validità quadriennale a far data dalla sottoscrizione con esclusione del tacito rinnovo;
- di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti contraenti, costituito da nr 3 pagg e da nr 14 artt. recante la regolamentazione giuridica dei rapporti in esame, che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Responsabile della U.O.C di Psichiatria, o persona dallo stesso delegata in qualità di tutor, all'esecuzione delle attività derivanti dall'attuazione del presente accordo, che rientrano tra le attività istituzionali dell'AOUP e verranno eseguite, dal personale coinvolto, durante l'orario di servizio;
- di prendere atto che dal presente accordo non discendono oneri a carico dell'AOUP e che l'Istituto assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative dei tirocinanti così come previsto all'art. 5 dell'accordo convenzionale, in attuazione a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
- di notificare il presente provvedimento Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (S.I.P.P.), nonché al Responsabile dell'U.O.C. di Psichiatria e al Responsabile del Servizio Trasparenza, per quanto di competenza;
- di rendere immediatamente esecutiva, per ogni effetto, la presente deliberazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Amministrativo

Dott. Fabrizio Di Bella

Il Commissario

Dott. Fabrizio De Nicola

Segretario Verbalizzante

Il Direttore Sanitario

Dott. Maurizio Montalbano

ESTREMI ES ESECUTIVA'	PUBBLICAZIONE
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <u>22-06-18</u> e fino al <u>06-06-18</u></p> <p></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p>
<p><input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. _____ pagine

NOTE:

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone" e la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica - S.I.P.P. al fine di regolamentare i tirocini degli allievi dell'Istituto di Formazione in Psicoterapia.

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo, con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, P.I. 05841790826, legalmente rappresentata dal dott. Fabrizio De Nicola nato a Palermo il 26/04/1957 in qualità di Commissario, domiciliato per la carica presso la sede (in seguito indicata "Azienda")

E

La Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica -S.I.P.P. con sede legale in Roma Via Po, 102 rappresentata dal Prof. Antonio De Rosa nato a Napoli il 19/10/1949, in qualità di Presidente della S.I.P.P. e Direttore dei Corsi della dell'Istituto di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica, in seguito indicata come "Scuola",

di seguito indicate singolarmente come "parte" o congiuntamente come "parti":

PREMESSO CHE

La S.I.P.P. di ROMA con D.M. del 31.12.1993 è stata riconosciuta idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia.

"Gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per almeno 100 ore annue.

Il tirocinio degli allievi ha l'obbiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza (D.M. n. 509/98)".

Tali esigenze possono essere soddisfatte, attraverso un rapporto di collaborazione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone", facendo riferimento prevalentemente alla U.O.C. di Psichiatria(40.01) diretta dal prof. D. La Barbera.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone" e la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi di svolgere il tirocinio sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le Strutture dell'Azienda, individuate dalla Direzione Sanitaria, ritenute più idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli allievi.

ART. 2

Nell'ambito di tale collaborazione l'Azienda accoglie per ogni anno accademico un numero di massimo di tre allievi, per almeno 100 ore annue per allievo.

ART. 3

Per gli aspetti organizzativi e clinici della attività di tirocinio l'allievo farà riferimento a un Referente della Struttura prescelta, che assumerà le funzioni di tutor, su indicazione del Responsabile della Struttura stessa scelto tra le seguenti figure professionali: Psicologo-psicoterapeuta, Psichiatra.

ART. 4

Per ciascun tirocinante inserito presso l'Azienda dovrà essere predisposto, di concerto tra l'Azienda e, per essa la Struttura Ospitante, e la Scuola un progetto formativo in cui sarà specificato:

- 1) a riservare al personale laureato dell'Azienda presso la quale si svolgono le attività di tirocinio, la partecipazione gratuita ad iniziative nazionali a carattere scientifico (convegni, seminari, workshops) per un numero di accessi corrispondente al numero di tirocinanti accolti dall'Azienda, e comunque non inferiore a tre;

ART.11

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento ai regolamenti Aziendali nonché alla normativa vigente in materia. Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

ART. 12

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha **durata quadriennale** salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di 60 giorni da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec e potrà essere rinnovata alla sua scadenza su esplicita richiesta delle stesse:

Resta inteso e stabilito che l'Azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione inviando un preavviso e la disdetta non potrà avere effetto sulle attività di tirocinio in corso.

Sono da ritenersi causa di recesso unilaterale le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da non rispettare gli obblighi a suo carico descritti nel progetto formativo e le finalità dello stesso;
- b) comportamento dell'Azienda tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentirne l'effettivo svolgimento.

ART. 13

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 8 della tabella del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modificazioni e integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico della parte che ha richiesto tale adempimento.

ART.14

Le parti convengono che per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione del presente atto è competente il foro di Palermo.

Per la Società Italiana di Psicoterapia
Psicoanalitica –S.I.P.P

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
di Palermo P. Giaccone"

Il Presidente
Prof. Antonio De Rosa

Il Commissario
Dott. Fabrizio De Nicola

